



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 2192 del 30 gennaio 2020

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi

nella seduta del 17 gennaio 2020, in relazione al ricorso n. 3331, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema del non corretto adempimento, da parte dell'intermediario, degli obblighi inerenti la prestazione di un servizio di investimento, in particolare sotto il profilo dell'inadempimento agli obblighi di informazione sulle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto di acquisto e della omessa rilevazione della inadeguatezza delle operazioni rispetto al profilo.

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

2. Dopo aver inviato reclamo in data 24 settembre 2018, cui l'intermediario resistente ha dato riscontro con nota del 25 ottobre successivo in maniera non giudicata soddisfacente, il ricorrente, avvalendosi dell'assistenza di un difensore, si è rivolto all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, rappresentando quanto segue.

Il ricorrente espone di essere stato indotto ad acquistare, dall'intermediario con cui intratteneva il rapporto per la prestazione dei servizi di investimento (e ora incorporato dal resistente), n. 666 azioni emesse dalla banca che, all'epoca dei fatti, ne deteneva il controllo, per un importo complessivo di € 26.307,00.

Il ricorrente lamenta che il dante causa del resistente ha commesso plurime violazioni delle norme di legge e regolamentari che disciplinano la prestazione del servizio (nel caso, quello di esecuzione di ordini), in particolare (i) rendendosi inadempiente agli obblighi di informazione sulle caratteristiche dello strumento finanziario, soprattutto quanto alla sua natura di strumento illiquido e (ii) omettendo di rilevare l'inadeguatezza dell'investimento sotto il profilo dell'eccesso di concentrazione.

Sulla base di quanto esposto, il ricorrente conclude chiedendo al Collegio di dichiarare l'intermediario resistente tenuto al risarcimento dei danni sofferti in ragione dell'inadempimento imputabile al suo dante causa, che vengono quantificati in misura pari al capitale investito.

3. L'intermediario si è costituito nei termini prescritti dal Regolamento chiedendo il rigetto del ricorso.

Il resistente eccepisce unicamente il proprio difetto di legittimazione passiva in dipendenza del difetto di legittimazione del proprio dante causa rispetto alla domanda articolata nel ricorso. La tesi del resistente è, infatti, che anche l'intermediario incorporato beneficerebbe della previsione speciale dettata dall'art. 3, comma 1, lett. b), del d.l. 99/2017, là dove ha stabilito, nel quadro della procedura di liquidazione coatta amministrativa della banca precedente controllante, che sono escluse dal perimetro degli elementi patrimoniali ceduti al resistente (e tra i quali rientra anche la partecipazione al capitale dell'intermediario incorporato) i debiti della banca capogruppo «*nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate*».

Il resistente non svolge alcuna considerazione con riferimento al merito delle contestazioni.

4. Il ricorrente si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni integrative ai sensi dell'art. 11, comma 5, Regolamento ACF.

Il ricorrente richiama gli orientamenti resi da quest'Arbitro in relazione alla questione evocata *ex adverso*, sottolineando come gli stessi siano in linea anche con le pronunce rese dalla giurisprudenza di merito.

5. L'intermediario non si è avvalso della facoltà di replicare ai sensi dell'art. 11, sesto comma, Regolamento ACF.

DIRITTO

1. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva è infondata.

Come ricorda il ricorrente, questo Collegio si è più volte pronunciato in argomento, disattendendo la ricostruzione prospettata dal resistente. Il Collegio ha, infatti, rilevato che *«l'art. 3, comma 1, lett. b), del detto decreto legge testualmente delinea il perimetro delle passività escluse con unico riferimento a quelle afferenti alle due banche poste in l.c.a., senza estenderlo a ricomprendere anche quelle delle loro controllate, che sono d'altronde autonomi soggetti di diritto, per i quali non è stata aperta, né pende alcuna procedura»*.

Né è possibile prospettare un'interpretazione estensiva di tale disposizione, la quale sarebbe *«eversiva del sistema e gravemente sospetta d'incostituzionalità»*, in quanto essa postula *«che il decreto legge abbia sostanzialmente disposto la cessione di un debito (sia pure litigioso)»* che gravava intermediario che ha prestato il servizio *«in favore della banca che all'epoca dei fatti lo controllava, in contrasto così con il principio comune del diritto delle obbligazioni che non consente la cessione di un debito senza il consenso del creditore»* (i brani citati si leggono nella decisione n. 1938 del 23 ottobre 2019, che è solo una delle più recenti delle numerose rese sul tema).

2. Nel merito il ricorso merita accoglimento.

Dal momento che il resistente ha scelto di costituirsi solo per eccepire il proprio difetto di legittimazione, ma senza soffermarsi sul merito della domanda, e poi senza nemmeno contestare specificamente le allegazioni in fatto del ricorrente, nel caso di specie si può fare applicazione del principio – anch'esso ripetutamente affermato dal Collegio – per cui l'esistenza dei dedotti inadempimenti può ritenersi sostanzialmente dimostrata e provata in ossequio alla regola dettata dall'art. 115, comma secondo, c.p.c. che consente di porre alla base della decisione tutti i fatti non specificamente contestati.

3. In conclusione, la domanda deve essere accolta.

Il danno può essere commisurato in misura pari al capitale investito, in quanto le azioni, con l'apertura della procedura di l.c.a a carico dell'emittente, hanno visto azzerato completamente il proprio valore. Tale importo deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria, che tuttavia – non essendo possibile individuare, in assenza della produzione della copia degli ordini, il giorno in cui il ricorrente ha eseguito l'acquisto delle azioni – può farsi decorrere dal 31 dicembre 2014 (il ricorrente ha infatti depositato, per documentare la sua qualità di investitore, solo l'estratto del conto titoli a quella data). La somma dovuta a titolo di rivalutazione monetaria è, dunque, pari a € 683,98.

PQM

In accoglimento del ricorso il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 26.990,98 per i titoli di cui in narrativa, oltre interessi dalla data della decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale www.acf.consob.it, gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi